



COMUNE DI GENOVA

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA**LOTTO 1 - Casa Rifugio**

Nella Regione Liguria, a seguito di specifica normativa (DGR 194 del 22/02/2013), le azioni di contrasto alla violenza sono state ricondotte nella sfera di competenza dei Comuni e realizzate a livello della Conferenza dei Sindaci quale ambito ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto della violenza.

Il Comune di Genova interviene nello specifico settore della violenza di genere con l'offerta di servizi articolati, sia diurni, attraverso i Centri Antiviolenza, sia di accoglienza residenziale, attraverso specifiche strutture rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015.

Il Comune di Genova gestisce sul proprio territorio una specifica struttura di accoglienza residenziale temporanea -denominata Casa Rifugio- per donne vittime di violenza, sole e/o con figli minorenni, il cui indirizzo e recapito telefonico non sono resi pubblici.

La struttura attua interventi di assistenza alle donne che subiscono violenza e ai loro figli, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica; offre, altresì, il necessario supporto al fine di promuovere e favorire nella donna le motivazioni indispensabili per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.

La Casa Rifugio mette a disposizione almeno sei posti, per inserimenti della durata di massimo sei mesi, eventualmente rinnovabili in base a specifico progetto personalizzato concordato con il servizio inviante.

Viene fornito un sostegno per rispondere ai bisogni immediati evidenziati sia nel breve che medio periodo oltre ad un sostegno teso a rafforzare la fiducia della donna nella propria capacità di uscire dal problema della violenza anche attraverso relazione significative con le educatrici e partecipazione a gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto. L'inserimento nella Casa Rifugio comprende altresì supporto legale, psicologico e pedagogico.

Viene inoltre facilitato il collegamento con i Servizi Sociali Territoriali, con i Centri Antiviolenza e con le strutture ospedaliere e tutti gli altri enti pubblici e privati che permettano un parziale o totale soluzione di problemi peculiari (reperimento alloggi, inserimento lavorativo, sostegno per i minori, ecc.).

L'accoglienza delle persone nella Casa Rifugio avviene esclusivamente attraverso l'invio da parte dei Servizi Sociali Territoriali: in primis dagli Ambiti Territoriali Sociali e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio del Comune di Genova, con retta a carico del Comune di Genova e, qualora vi siano—posti disponibili, da altri Comuni, che potranno procedere all'inserimento previa autorizzazione del Comune di Genova e con retta a proprio carico.

Gli invianti definiscono, in collaborazione con l'ente che gestisce il servizio, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.



RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

LOTTO 2 - Appartamento Viale Aspromonte

Nella Regione Liguria, a seguito di specifica normativa (DGR 194 del 22/02/2013), le azioni di contrasto alla violenza sono state ricondotte nella sfera di competenza dei Comuni e realizzate a livello della Conferenza dei Sindaci quale ambito ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto della violenza.

Il Comune di Genova interviene nello specifico settore della violenza di genere con l'offerta di servizi articolati, sia diurni, attraverso i Centri Antiviolenza, sia di accoglienza residenziale, attraverso specifiche strutture rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015.

Per rispondere ai bisogni espressi delle donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali e che necessitano di un sostegno per completare il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia, il Comune di Genova ha messo a disposizione, a partire dal 2009, un appartamento sito in Viale Aspromonte quale struttura alloggiativa di secondo livello, per fino ad un massimo di n. 4 posti, per donne vittime di violenza con o senza figli che necessitano di un ulteriore accompagnamento all'autonomia a seguito di un percorso di uscita dalla violenza.

L'accoglienza, attivata su invio dagli Ambiti Territoriali Sociali e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio del Comune di Genova, avrà durata massima di un anno.

Nell'alloggio viene fornito sostegno educativo, supporto legale, psicologico e pedagogico con la possibilità di relazione esterne e risorse in vista di una autonomia personale. In particolare viene fornito un sostegno nella ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo, se non ancora completamente raggiunte, per rendere possibile una reale autonomia.

ALLEGATO B.1

LOTTO 1

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE

QUANTIFICAZIONE BASE D'ASTA

La base d'asta è stata quantificata tenendo conto degli elementi che costituiscono i progetti dei seguenti interventi:

Per la quantificazione del costo del personale è stato preso come riferimento il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali con i seguenti livelli

Operatore Livello C3
Coordinatore Livello D3
Sono compresi i costi generali di gestione

Retta giornaliera	43,00	Base d'asta	7.740,00
TOTALE	7.740,00		

ALLEGATO B.2

LOTTO 2

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

QUANTIFICAZIONE BASE D'ASTA

La base d'asta è stata quantificata tenendo conto degli elementi che costituiscono i progetti dei seguenti interventi:

Per la quantificazione del costo del personale è stato preso come riferimento il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali con i seguenti livelli

Educatore Coordinatore Sono compresi i costi generali di gestione	Livello C3/D1 Livello D2	Costo mensile /orario	Base d'asta
56 ore di educatore C3/D1		19,57	1.096
16 ore di educatore referente D2		20,70	331
Costo funzionamento struttura			80
Supporto alle ospiti e generi alimentari		150	150
TOTALE			1.657

LOTTO 1

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE

AREA	Servizi
DIREZIONE	POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO	Settore Servizi Sociali
RUP	Anna Bruzzone
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Servizi previsti allegato IX D.Lgs 50/2016
INIZIO	01/08/2016
TERMINE	31/08/2016
DURATA	mesi 1 (uno)

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO	Euro	7.740,00
I.V.A. AL 5%	Euro	387,00
IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI I.V.A.	Euro	8.127,00

LOTTO 2

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA

AREA	Servizi
DIREZIONE	POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO	SERVIZI SOCIALI
RUP	Anna Bruzzone
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Servizi previsti allegato IX D.Lgs. 50/2016
INIZIO	01/08/2016
TERMINE	31/08/2016
DURATA	mese 1 (uno)

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO	Euro	1.657,00
IVA 5 %	Euro	82,85
IMPORTO TOTALE	Euro	1.739,85



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

Area Servizi

Direzione Politiche Sociali

Settore Servizi Sociali

CAPITOLATO

**PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO
SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, SOLE E/O CON
FIGLI MINORENNI**

- LOTTO 1 -

PERIODO: Agosto 2016

ART. 1 - OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

La Casa Rifugio è una specifica struttura ad indirizzo segreto, rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, che fornisce alloggio sicuro temporaneo ed assistenza alle donne vittime di violenza, sole e/o con figli minorenni, con l'obiettivo di proteggerli e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole residenti nel Comune di Genova fino ad un massimo di 6 persone, compresi i minori. Qualora vi siano posti disponibili, altri Comuni potranno procedere all'inserimento previa autorizzazione del Comune di Genova e con retta a proprio carico.

ART. 2 - DURATA

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato avrà durata dal 1 al 31 agosto 2016.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto.

In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni, autorizzate con le modalità di cui sopra, e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio alle prestazioni agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara per la realizzazione del Servizio è il seguente: Euro 7.740,00 esclusa IVA, con il riconoscimento di una retta di Euro 43.00 per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite.

In caso di ricovero in struttura ospedaliera improvviso e non programmato o di allontanamento arbitrario della donna, sarà riconosciuto una maggiorazione della retta per il minore pari al 30% finalizzato ad assicurare adeguato intervento educativo o di sorveglianza necessario per il minore per un massimo di 15 giorni.

Tale importo è comprensivo di ogni onere derivante dall'esecuzione del servizio: funzione di coordinamento, attività educativa, attività di sostegno rivolte alle donne, come specificato nel successivo articolo "prestazioni del servizio".

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo ad agosto 2016 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 186.000,00.

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

L'Ente gestore deve:

- assicurare l'accoglienza residenziale, compreso il vitto, garantendo anonimato e riservatezza;
- fornire sostegno educativo, legale e psicologico, per facilitare percorsi di uscita dalla situazione di violenza, rafforzando la fiducia della donna nelle proprie forze e capacità, attraverso relazioni di genere, che favoriscano percorsi di vita e di autonomia;
- garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze, ad eccezione delle spese telefoniche che sono a carico delle ospiti;
- sostenere le donne nelle attività della vita quotidiana con affiancamento nella gestione della convivenza e della struttura;
- garantire il collegamento con i Centri Antiviolenza e con gli altri servizi territoriali: strutture ospedaliere, distretti sociosanitari e tutti gli altri enti o servizi pubblici e privati che permettano una parziale o totale soluzione di problemi peculiari (reperimento alloggi, inserimento lavorativo, sostegno per minori, ecc.);
- supportare la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica e abitativa delle ospiti;
- sostenere tutte le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad es: attività di socializzazione e LET estivi-invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...);
- fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne accolte;
- gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno della struttura;
- monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'accoglienza delle persone nella Casa Rifugio avviene esclusivamente su invio da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito UCST) del Comune di Genova e dei Servizi Sociali di altri Comuni, previa autorizzazione del Comune di Genova e con retta a loro carico. Gli invianti definiscono, in collaborazione con l'ente che gestisce il servizio, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.

I progetti individuali di intervento devono almeno contenere:

- obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;

- periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenute necessarie;
- tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.

Il gestore deve garantire un intervento educativo diurno flessibile 7 giorni su 7 (nella fascia oraria 6-22) in relazione alle esigenze delle ospiti, per totali 90 ore settimanali, garantendo la reperibilità sulle 24 ore del coordinatore o di un suo sostituto. Il coordinatore di norma è individuato tra gli educatori. Il rapporto minimo educatore/ospite è pari ad 1/1:5,33.

La Casa deve garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno e le attività rivolte alle ospiti devono essere realizzate tenendo conto delle risorse del territorio.

La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento. Nel caso in cui si tratti di inserimento di altro Comune, la comunicazione relativa all'avvenuta dimissione deve essere tempestivamente fornita al Comune di Genova.

Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra servizio inviante, équipe educativa della struttura e ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:

a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;

b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.

Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1 mese), curano l'osservazione della situazione della donna e del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione ai servizi invianti.

La struttura quindi redige e presenta ai servizi invianti una prima ipotesi di PEI, elaborata in relazione al progetto d'inserimento e al percorso di osservazione.

Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e strumento di valutazione dell'intervento e deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna, al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali può essere coinvolta.

Copia del PEI, sottoscritto dalla struttura, dal servizio inviante e dalla donna, deve essere conservata in struttura con i successivi aggiornamenti nella cartella relativa all'ospite.

ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore dovrà mettere a disposizione un immobile sul territorio cittadino con le seguenti caratteristiche:

- 1) autorizzazione al funzionamento o DIA, come previste dalla normativa vigente (Legge 20/1999) al momento dell'avvio del servizio;
- 2) idoneo ad accogliere almeno 6 persone, compresi i minori;

- 3) presenza di almeno due servizi igienici con bagno o doccia;
- 4) cucina e spazi comuni atti al consumo dei pasti ed ai momenti di vita collettiva.

ART. 7 - PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui all'articolo 4 "prestazioni del servizio", secondo le modalità di seguito specificate:

- garantire il sostegno educativo per totali 90 ore settimanali 7 giorni su 7, assicurando la reperibilità sulle 24 ore del coordinatore o di un suo sostituto e definendo i rispettivi compiti e orari di presenza;

La Casa Rifugio deve assicurare personale qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

Gli educatori della struttura sono in possesso dei titoli previsti dalla D.G. Regione Liguria n. 535/2015 così come modificata dalla DGR n. 902/2015.

Il Coordinatore deve essere in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 535 del 27/03/2015 e ss.mm.ii., con almeno tre anni di esperienza professionale come educatore.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto operanti in attività di pubblico interesse il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

È necessario che il personale non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli c.p. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo

di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

La Casa Rifugio potrà inoltre avvalersi di volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, ...), con formazione specifica sul tema della violenza di genere, in via complementare e non sostitutiva del personale dipendente, che concordino con il coordinatore della struttura i tempi ed i modi del loro intervento, in linea con le finalità e le attività della struttura. Il Gestore promuove la loro partecipazione a occasioni formative.

Nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, valuta l'idoneità dei volontari che operano nella struttura a contatto con i minorenni, escludendo la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività da svolgere ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi.

ART. 8- RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Aggiudicatario di norme di legge e/o sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D. Lgs 196/03.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a:

a) eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto tecnico che costituirà parte integrante del contratto;

b) redigere e trasmettere al Comune una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione di:

- numero persone inserite
- soggetto inviante
- durata degli inserimenti
- tipologia di utenza (donne sole o con figli minorenni)
- età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza
- caratteristiche socio culturali (es. titolo di studio, situazione occupazionale)
- esito dopo la dimissione

- numero operatori volontari che prestano attività nella struttura e loro formazione
 - attività svolte e problematiche emerse
 - collaborazione con la rete dei servizi e con i Centri Antiviolenza;
- c) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- d) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- e) applicare per gli operatori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa;
- f) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto;
- g) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni, far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa ed indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione;
- h) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- i) fornire al Comune la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio;
- j) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati, prima dell'avvio in servizio;
- k) adottare il progetto educativo individuale (PEI) e garantirne la corretta compilazione ed aggiornamento;
- l) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- m) informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi inviati di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- n) inviare alla Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e gestione;
- o) inviare alla Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:

- per gli operatori retribuiti: dati anagrafici, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time) ore dedicate all'attività in oggetto, quantificazione dell'eventuale impegno in altro servizio/attività;

- per eventuali volontari: dati anagrafici, residenza.

Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario e comunque entro 48 ore dalla variazione e prima dell'effettivo utilizzo alla Direzione Politiche Sociali;

p) collaborare fattivamente e costantemente con i servizi sociali del Comune di Genova per il buon andamento del servizio, anche attraverso un monitoraggio della corretta applicazione delle Prassi per l'accesso alla Struttura Casa Rifugio redatte dal Comune di Genova;

q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato ed a vigilare che tale divieto sia osservato anche dai propri operatori;

r) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03;

s) nei casi di allontanamento arbitrario dalla struttura della donna e/o del minore la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:

- uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione della donna e/o del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;

- servizio che ha richiesto l'inserimento;

- Autorità Giudiziaria, qualora trattasi di donna con minore e/o minore.

Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura.

In caso di temporanea impossibilità del genitore (a causa di allontanamento, ricovero in struttura ospedaliera, ...) la struttura deve provvedere in via di urgenza alla tutela e accudimento del minore, per il tempo necessario all'eventuale individuazione di diversa collocazione, concordando con l'ATS/UCST inviante le modalità più opportune.

ART. 10 – ASSORBIMENTO PERSONALE PER CONTINUITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE

Al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 3900/2009) e dei pareri espressi in merito dall'Autorità di Vigilanza (Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 e Parere AG 32/14).

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare le unità di personale dipendente sotto dettagliate:

- n 1 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 4S del CCNL UNEBA;

- n 1 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 3S del CCNL UNEBA;

- n 3 operatori inquadrati in qualifica funzionale equipollente alla 3 del CCNL UNEBA;
- n. 1 coordinatore inquadrato in qualifica funzionale equipollente Quadro del CCNL UNEBA.

ART. 11 - SICUREZZA

In relazione al servizio oggetto del presente capitolato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008).

B) - Referenti della sicurezza

L'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 12 - MODALITA DI PAGAMENTO

Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale previa presentazione di fattura elettronica mensile.

Tali fatture elettroniche dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)
- Codice IPA della Direzione Politiche Sociali (R224QF)

L'invio della fattura elettronica mensile, dovrà essere preceduto dalla rendicontazione alla Direzione Politiche Sociali dei seguenti elementi:

- numero persone inserite
- soggetto inviante
- durata degli inserimenti
- tipologia di utenza (donne sole o con figli minorenni)
- età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza;

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione della fattura elettronica entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 13 - CONTROLLI

Il Comune di Genova svolge il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (anche attraverso il sistema di verifiche a campione) e il monitoraggio sull'andamento del servizio.

Potrà inoltre effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sulla applicazione di quanto previsto dal presente capitolato e richiedere ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica del rispetto del contratto.

ART. 14 - PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto sino ad un massimo di Euro 1.500;
- b) mancato invio della documentazione di cui al precedente articolo 9 sino ad un massimo di Euro 500;
- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 300;
- d) mancata o non corretta compilazione ed aggiornamento del PEI fino a un massimo di Euro 700;
- e) mancata comunicazione ai servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico fino a un massimo di Euro 700.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 15 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, il S.A. stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016.

È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 17 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

ART. 19 - SPESE E TASSE

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario.



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

Area Servizi

Direzione Politiche Sociali

Settore Servizi Sociali

CAPITOLATO

**PER LA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ
QUALE STRUTTURA ALLOGGIATIVA DI SECONDO LIVELLO PER
DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO
DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA**

PERIODO: Agosto 2016

ART. 1 - OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di un appartamento di civica proprietà quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.

Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole fino ad un massimo di 4 persone, compresi i minori, residenti nel comune di Genova.

ART. 2 - DURATA

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato avrà durata dal 1 al 31 agosto 2016.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto.

In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni, autorizzate con le modalità di cui sopra, e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio alle prestazioni agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara è il seguente: Euro 1.657,00 al netto dell'IVA per la realizzazione del Servizio.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi ad agosto 2016 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 80.000,00

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve assicurare le seguenti prestazioni:

- l'accoglienza residenziale presso l'appartamento;

- fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e/o con figli minorenni;
- garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono a carico delle ospiti;
- fornire sostegno educativo, legale e psicologico, che diano alle ospiti la possibilità di costruire una mappa di relazioni e di risorse per il raggiungimento dell'autonomia personale;
- supportare le ospiti nelle attività della vita quotidiana, anche sostenendo economicamente l'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- favorire la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica e abitativa;
- orientare le ospiti alle diverse risorse fornite dalle Istituzioni pubbliche e/o private per rendere possibile la realizzazione di una autonomia personale;
- gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno dell'appartamento;
- monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'accoglienza delle persone nell'appartamento avviene su invio degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) e dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito UCST) del Comune di Genova. Essi definiscono, in collaborazione con l'ente gestore, il progetto relativo al percorso educativo individuale e la sua verifica in termini di processo e di esito.

I progetti individuali devono contenere:

- obiettivi e risultati intermedi da sottoporre a verifica;
- periodicità delle riunioni di verifica e di riprogrammazione degli interventi, ove ritenuti necessari;
- tempi e modalità di verifica, valutazione e riprogettazione.

L'aggiudicatario deve garantire la disponibilità di almeno 72 ore mensili di sostegno educativo, definendo i rispettivi compiti e orari di presenza. Dovrà essere individuato un educatore referente del servizio. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire le condizioni utili all'ospitalità tutti i giorni dell'anno.

La dimissione deve essere concordata con il soggetto che ha proposto l'inserimento attraverso apposita relazione conclusiva dell'intervento.

Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra servizio inviante, équipe educativa dell'appartamento e ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento:

- a) il progetto d'inserimento redatto dal servizio inviante;

b) il progetto educativo individuale (PEI), redatto dalla Struttura, che definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità.

Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1 mese), curano l'osservazione della situazione della donna e del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse per i successivi interventi, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione ai servizi invianti.

La struttura quindi redige e presenta ai servizi invianti una prima ipotesi di PEI, elaborata in relazione al progetto d'inserimento e al percorso di osservazione.

Il PEI è il documento di sintesi della strategia educativa e strumento di valutazione dell'intervento e deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti: ciò richiede continuità di lavoro tra gli educatori della struttura e i servizi invianti ed è occasione di confronto e di partecipazione della donna, al fine di responsabilizzarla nelle decisioni nelle quali può essere coinvolta.

Copia del PEI, sottoscritto dalla struttura, dal servizio inviante e dalla donna, deve essere conservata in struttura con i successivi aggiornamenti nella cartella relativa all'ospite.

Nel caso di provenienza della donna da Casa Rifugia o altra struttura sarà necessario garantire il necessario raccordo anche in relazione al PEI.

Per assenze concordate è prevista la conservazione del posto fino ad un massimo di quattordici giorni di assenza consecutiva, fatti salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo massimo complessivo di assenza di un mese.

ART. 6 - CONTRIBUTO A CARICO DEI NUCLEI

Ciascun nucleo familiare contribuisce al costo del servizio per un massimo di Euro 100,00 mensili attraverso il versamento diretto al Soggetto gestore come previsto dalla Deliberazione C.C. 4/2014, fatte salve eventuali successive modifiche normative.

ART. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La sede del servizio sarà l'immobile di proprietà del Comune di Genova sito in Viale Aspromonte 16/3.

La struttura é sita al piano terra ed é composta da:

n.1 ingresso - sala adibita a spazio comune, n.1 cucina, n.2 camere da due posti per le persone accolte, n. 1 bagno.

Gli oneri di manutenzione ordinaria della struttura e dei mobili sono a carico dell'aggiudicatario. Restano a carico della Civica Amministrazione le spese di amministrazione condominiale e la straordinaria manutenzione.

Alla scadenza della gestione, l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

L'immobile è consegnato con gli arredi dettagliati nell'allegato G) "Arredi" al presente capitolato. L'Ente gestore dovrà provvedere alla cura degli stessi secondo la normale diligenza.

ART. 8 - PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui all' articolo 4 "Prestazioni", secondo le modalità di seguito specificate:

- definire i rispettivi compiti e orari di presenza;

- avvalersi per l'attività educativa di educatori delle strutture sono in possesso dei titoli previsti dalla D.G. Regione Liguria n. 535/2015 così come modificata dalla DGR n. 902/2015.

Il Gestore deve assicurare personale qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

È necessario che il personale non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli c.p. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

L'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi di volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, ...), con formazione specifica sul tema della violenza di genere, in via complementare e non sostitutiva del personale dipendente, che concordino con il referente della struttura i tempi ed i modi del loro intervento, in linea con le finalità e le attività della struttura. Il Gestore promuove la loro partecipazione a occasioni formative.

Nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, valuta l'idoneità dei volontari che operano nella struttura a contatto con i minorenni, escludendo la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività da svolgere ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto tecnico che costituirà parte integrante del contratto;
- b) redigere e trasmettere al Comune una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione di:
 - numero persone inserite
 - soggetto inviante
 - durata degli inserimenti
 - tipologia di utenza (donne sole o con figli)
 - età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza
 - caratteristiche socio culturali (es. titolo di studio, situazione occupazionale)
 - esito dopo la dimissione
 - numero operatori volontari che prestano attività nella struttura e loro formazione
 - attività svolte e problematiche emerse
 - collaborazione con la rete dei servizi e con i Centri Antiviolenza e la Casa Rifugio di cui al lotto 1;
- c) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- d) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- e) applicare per gli operatori dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa;

- f) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto;
- g) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa ed indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione;
- h) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere a carico degli Enti gestori; manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico - sanitaria, organizzativo - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- i) fornire al Comune la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio in sede di aggiudicazione entro 7 giorni dall'aggiudicazione stessa ed a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione;
- j) inviare alla Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:
- per gli operatori retribuiti: dati anagrafici, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time) ore dedicate all'attività in oggetto, quantificazione dell'eventuale impegno in altro servizio/attività;
 - per eventuali volontari: dati anagrafici, residenza.
- Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato dall'aggiudicatario e comunque entro 48 ore dalla variazione e prima dell'effettivo utilizzo alla Direzione Politiche Sociali;
- k) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati, prima dell'avvio in servizio;
- l) ad adottare eventuali strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune e a garantirne la corretta compilazione. adottare il progetto educativo individuale (PEI) e garantirne la corretta compilazione ed aggiornamento;
- m) dare avviso alla C.A., con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- n) informare tempestivamente, eventualmente anticipando anche telefonicamente, i servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- o) collaborare fattivamente e costantemente con i servizi sociali del Comune di Genova per il buon andamento del servizio, anche attraverso un monitoraggio della corretta applicazione delle Prassi per l'accesso alla Struttura redatte dal Comune di Genova;

Nei casi di allontanamento arbitrario dalla struttura della donna e/o del minore la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:

- uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione della donna e/o del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;
- servizio che ha richiesto l'inserimento;
- Autorità Giudiziaria, qualora trattasi di donna con minore e/o minore.

Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura.

In assenza o temporanea impossibilità del genitore a farlo (allontanamento, ricovero in struttura ospedaliera, la struttura deve provvedere in via di urgenza e per il tempo necessario all'eventuale individuazione di diversa collocazione, alla tutela e accudimento del minore, concordando con l'ATS/UCST inviante e la Direzione Politiche Sociali le modalità più opportune.

ART. 10 – ASSORBIMENTO PERSONALE PER CONTINUITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE

Al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 3900/2009) e dei pareri espressi in merito dall'Autorità di Vigilanza (Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 e Parere AG 32/14).

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare le unità di personale dipendente sotto dettagliate:

- 1 educatore, part time, cat. D1, CCNL Coop. Sociali.
- 1 educatore, part time, cat. D2, CCNL Coop. Sociali.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN ORDINE AI LOCALI SEDE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a:

- consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - a) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;

- b) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- c) all'impianto idrico – sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli ospiti);
- d) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte delle ospiti.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dell'immobile.

L'aggiudicatario deve assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine.

L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte delle ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART 12 - RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La polizza dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Aggiudicatario di norme di legge e/o sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D. Lgs 196/03.

ART. 13 – SICUREZZA

In relazione al servizio oggetto del presente capitolato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

B) - Referenti della sicurezza

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune di Genova corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo contrattuale previa presentazione di fattura elettronica mensile.

Tali fatture elettroniche dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG
- Codice IPA della Direzione Politiche Sociali (R224QF)

L'invio della fattura elettronica mensile, dovrà essere preceduto dalla rendicontazione alla Direzione Politiche Sociali dei seguenti elementi:

- numero delle persone accolte
- soggetto inviante
- durata degli inserimenti
- indicazione tipologia di utenza (donne sole o con figli)
- età, nazionalità, residenza, Comune di provenienza.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione della fattura elettronica entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, le modalità di pagamento saranno effettuate nel rispetto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 15 - CONTROLLI

Il Comune di Genova svolge il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (anche attraverso il sistema di verifiche a campione) e il monitoraggio sull'andamento del servizio.

Potrà inoltre effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sulla applicazione di quanto previsto dal presente capitolato e richiedere ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica del rispetto del contratto.

ART. 16 - PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto che costituirà parte integrante del contratto sino ad un massimo di Euro 750,00;
- b) mancato invio della documentazione di cui al precedente articolo 9 sino ad un massimo di Euro 300,00;
- c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura: fino a un massimo di euro 300,00;
- d) mancata o non corretta compilazione ed aggiornamento del PEI fino a un massimo di euro 400,00;
- e) mancata comunicazione ai servizi invianti di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico fino a un massimo di euro 400,00
- f) mancata esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria nei locali:

f1) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia: euro 500;

f2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.: euro 200;

f3) all'impianto idrico - sanitario (completa sostituzione degli elementi del bagno eventualmente danneggiati per colpa o dolo da parte degli occupanti): euro 500;

f4) alla cura dei serramenti interni ed esterni ed alla sostituzione, in particolare, della porta di accesso alla struttura a seguito dell'eventuale furto delle chiavi o alla rottura della stessa da parte degli occupanti: euro 400.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 17 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere,

con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, l'aggiudicatario stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016.

È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura

privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

ART. 19 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

ART. 21 - SPESE E TASSE

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.



COMUNE DI GENOVA

Area Servizi

Direzione Politiche Sociali

Settore Promozione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria

DISCIPLINARE

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE (LOTTO 1) E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ QUALE STRUTTURA ALLOGGIATIVA DI SECONDO LIVELLO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, ANCHE CON FIGLI MINORENNI, CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA (LOTTO 2)

PERIODO: AGOSTO 2016

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento del presente servizio, essendo lo stesso ricompreso tra i servizi di cui all’allegato IX del Codice dei Contratti, sarà disciplinato secondo i principi ispiratori del Decreto Legislativo n° 50/2016 ed in particolare secondo quanto stabilito dalla FAQ numero 3 pubblicata dall’ANAC in data 8 giugno 2016.

L’aggiudicazione sarà inoltre disciplinata dagli articoli del Codice esplicitamente richiamati negli atti di gara.

In particolare i servizi oggetto della presente procedura prevedono:

LOTTO 1

la gestione della Casa Rifugio per donne vittime di violenza che si sentono minacciate o che sono esposte a maltrattamenti fisici, psichici, sessuali presso una struttura residenziale denominata Casa Rifugio, il cui indirizzo e recapito telefonico non saranno resi pubblici e attraverso attività di accoglienza e gruppi di sostegno ed auto mutuo aiuto.

LOTTO 2

la gestione di un appartamento di civica proprietà quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell’Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all’autonomia.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA

Il presente appalto avrà durata dal 1 al 31 agosto 2016.

L’importo massimo, esclusa IVA, posto a base di gara è il seguente:

LOTTO 1

Euro 7.740,00 esclusa IVA, con il riconoscimento di una retta di Euro 43.00 per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite.

In caso di ricovero in struttura ospedaliera improvviso e non programmato o di allontanamento arbitrario della donna, sarà riconosciuto una maggiorazione della retta per il minore pari al 30% finalizzato ad assicurare adeguato intervento educativo o di sorveglianza necessario per il minore per un massimo di 15 giorni.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione assegnando il servizio per il periodo successivo ad agosto 2016 fino alla soglia massima (comprensiva dell’importo di aggiudicazione) di Euro 186.000,00.

LOTTO 2

Euro 1.657,00 esclusa IVA.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi ad agosto 2016 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 80.000,00

* * *

Non si ravvisa la sussistenza di interferenze, pertanto gli oneri da interferenze sono pari a zero.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il soggetto aggiudicatario.

ART. 3 – TIPO DI PROCEDURA

L'affidamento del servizio con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario così come disciplinato dal vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 aprile 2008, n. 26, previo confronto concorrenziale fra le Imprese invitate.

Le offerte pervenute, all'indirizzo e nei termini stabiliti, saranno esaminate da una Commissione che sarà nominata ai sensi della vigente normativa.

Tale Commissione, riunita nella prima seduta pubblica, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara. Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata procederà all'esame delle offerte tecniche al fine di attribuire i punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica; risulterà aggiudicataria l'Impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

La data della prima seduta pubblica verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Genova, mentre la data della successiva seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti ammessi mediante mail.

ART. 4 - NORME REGOLATRICI

La procedura negoziata, esperita ai sensi del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova e, limitatamente alle parti in cui viene

esplicitamente richiamato, decreto legislativo 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni nonché l'esecuzione dell'appalto sono disciplinati dai seguenti documenti:

- presente Disciplinare e relativi allegati,
- Capitolato speciale,
- Capitolato Generale sugli Appalti e le Forniture del Comune di Genova,
- schema di contratto
- offerta tecnica ed economica

ART. 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti invitati hanno facoltà di presentare l'offerta per sé o quali mandatari di soggetti riuniti.

Potranno far parte del raggruppamento temporaneo anche i soggetti di cui all'art. 2 del DPCM 30/3/2001 operanti in campo socio-educativo e iscritti in appositi registri o albi regionali.

È fatto divieto ad ogni concorrente di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, pena l'esclusione dalla procedura del concorrente medesimo e dei Raggruppamenti temporanei e/o Consorzi ai quali partecipa.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già formalmente costituito, dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra documentazione richiesta:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che deve essere conferita a chi legalmente rappresenta la mandataria;
- una dichiarazione rilasciata dalla mandataria concernente le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria.

In alternativa, se il Raggruppamento di cui sopra non è ancora formalmente costituito, dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra documentazione richiesta:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (da indicare espressamente), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria;
- l'indicazione del/dei soggetti autorizzati ed emettere fattura / nota ed a richiederne la liquidazione.

Consorzi

In sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovranno essere indicate le consorziate che eseguiranno l'appalto e presentate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, meglio esplicitati al successivo articolo 6.

Avvalimento

È consentito l'avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, i concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente avvalente dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un'altra Impresa (Impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si richiede l'avvalimento. A tal fine dovrà produrre, a pena d'esclusione, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; inoltre dovrà produrre l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in una delle forme tipiche previste dalla legge per i contratti di durata (ad esempio leasing, oppure affitto d'azienda) con indicazione delle parti e dei mezzi messi a disposizione, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Nel caso in cui l'Impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l'Impresa concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, potrà presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

Si precisa che i concorrenti potranno avvalersi di un unico Soggetto ausiliario, inoltre, più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla procedura disciplinata dal presente atto.

Il Soggetto ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso dei requisiti messi a disposizione dell'avvalente, come stabilito dalla stazione appaltante.

Non è consentito, a pena di esclusione, che il Soggetto ausiliario si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con uno dei Soggetti partecipanti alla gara, diversa dall' avvalente.

L'Ausiliario dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs 80/2016 e s.m.i..

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla procedura negoziata.

Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione alla presente procedura negoziata dei soggetti invitati, di cui al precedente art. 6, è subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché di tutti i requisiti dettagliatamente riportati sul modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI che i soggetti concorrenti, a pena della non ammissione alla procedura negoziata, dovranno produrre, come meglio esplicitato al successivo "Modalità di presentazione dell'offerta". Tali dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale o procuratore, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite all'art. 76 dell'anzidetto DPR nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di gara, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento del sottoscrittore.

Inoltre, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, di cui al suddetto di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, dovranno essere rese, secondo il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI BIS, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.

In particolare, ai fini della dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecnica, i soggetti partecipanti dovranno dichiarare:

- la realizzazione, con buon esito, negli ultimi tre esercizi antecedenti quello in corso, di uno o più contratti, fino ad un massimo di tre, nel settore oggetto della gara di importo annuo pari o superiore a Euro 44.000,00

Nel caso di raggruppamento di imprese il predetto requisito deve essere posseduto come segue:

- nel caso di unico contratto, lo stesso dovrà essere in capo all'impresa mandataria;
- nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l'impresa mandataria dovrà essere affidataria di quello di importo maggiore. Il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora affidatarie di contratti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi, purché sia reso esplicito che la quota di esecuzione del contratto sia congruente con quanto richiesto dal presente disciplinare;
- nel caso di associazioni di imprese il predetto requisito previsto per il singolo soggetto deve essere posseduto nella misura maggioritaria dalla Capogruppo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi i predetti requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata.

Si evidenzia, in particolare, che attraverso il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI di cui sopra, le Imprese partecipanti dovranno rilasciare specifica dichiarazione di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze che incidono sull'esecuzione del servizio.

I concorrenti, inoltre, dovranno rilasciare specifica dichiarazione di essere a conoscenza che le risultanze della presente procedura negoziata (denominazione delle concorrenti, nome dell'aggiudicataria provvisoria e definitiva, entità delle offerte) saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova e sugli altri siti ufficiali afferenti la pubblicità degli appalti.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ogni concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, all'interno della busta "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo articolo, il documento comprovante l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I Soggetti invitati dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla procedura negoziata, all'indirizzo: Comune di Genova - Archivio Generale/Protocollo, piazza Dante, 10 - 16121 Genova, nei termini indicati nella lettera di invito un plico sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura, recante la denominazione del soggetto concorrente ed il numero del codice fiscale/partita IVA e con scritto: **"LOTTO 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE"** oppure **"LOTTO 2 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA"**, a seconda del lotto per cui si concorre, contenente l'accettazione dell'invito a partecipare, redatta secondo l'allegato FACSIMILE ACCETTAZIONE INVITO e le tre buste di cui ai successivi pesi.

Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS

I plichi dovranno giacere materialmente presso l'Archivio Generale entro la data e l'ora indicate, il Comune non risponde di eventuali ritardi dovuti al servizio postale o di recapito.

- 1) una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura: **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, contenente:
 - le dichiarazioni, come dall'allegato modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI, rese e firmate dal legale rappresentante e corredate, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
 - le dichiarazioni di cui al modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI BIS, corredate della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - il patto di integrità;

- l'impegno di un fideiussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

- copia del Capitolato d'oneri, debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, per piena conoscenza ed accettazione, dal rappresentante legale della Impresa concorrente ed, eventualmente, da ciascun rappresentante legale delle Impresa raggruppate o consorziate;

2) busta chiusa contenente il PASSOE rilasciato dall'AVCP. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.b) dovranno essere prodotte, a pena d'esclusione, singolarmente, da tutti i Soggetti raggruppati o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, inoltre, dovrà essere allegata la scrittura privata, come da modulo allegato, da cui risulti l'intendimento degli stessi a raggrupparsi in associazione temporanea con espressa indicazione del Soggetto che assumerà la veste di capogruppo e mandatario.

In caso di Avvalimento, dovrà essere presentato:

- il “Modulo Ausiliaria”, come da modulo allegato, in cui il Soggetto ausiliario rende le dichiarazioni di cui all'articolo 49 comma 2 lettere c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006,
- l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura.

1. Una busta sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** contenente:

3.a) il progetto redatto a mezzo di relazione formata da non più di 10 fogli in formato A4, con attenzione particolare all'illustrazione degli aspetti evidenziati nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 10 **“Modalità di aggiudicazione”**.

4. Una busta riportante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** contenente l'offerta economica, redatta secondo l'allegato **“FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA”**, in cui, in particolare dovranno essere indicati l'importo complessivo, al netto dell'I.V.A., la percentuale di ribasso, e il regime IVA applicato.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un importo superiore al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PASSOE dovrà essere inserito nella busta 1.

La stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità per motivi tecnici legati al funzionamento del sistema.

ART. 9 – PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

La partecipazione alla procedura negoziata presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.

Non sono ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato d'Oneri.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato d'Oneri, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Non sono ammesse varianti al Capitolato d'Oneri, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima della scadenza dei termini medesimi; ciò vale anche per i plichi spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno dichiarati irricevibili.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Qualora il Soggetto provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, si procederà all'immediato scorrimento della graduatoria.

Le offerte formulate dai concorrenti sono vincolanti per gli stessi e costituiscono impegno, in caso di aggiudicazione a loro favore, a procedere alla successiva stipula del contratto.

I concorrenti si impegnano, in modo irrevocabile, a mantenere ferme le offerte formulate per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

ART. 10 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi:

Offerta tecnica: elementi Qualitativi	Peso	80
Offerta economica: prezzo	Peso	20
Totale		100

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI

Peso 80

Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso l'individuazione di un coefficiente derivato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

1) Strumenti e modalità operative finalizzati al sostegno delle persone accolte PESO 38

Sarà valutata positivamente la previsione di strumenti operativi per la “presa in carico”:

- Utilizzo di modulistica adibita alla formulazione del progetto educativo individuale, **sub peso 8**
- Utilizzo di protocolli per l'accoglienza degli ospiti **sub peso 5**
- Elaborazione di una “Carta del Servizio” con particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - organizzazione dell'attività di sostegno giuridico **sub peso 4**
 - modalità di attivazione da parte delle ospiti degli strumenti di supporti offerti dal servizio (incontri, colloqui, accompagnamento,...) **sub peso 4**
 - modalità di partecipazione al programma di assistenza **sub peso 5**
 - modalità per la presentazione di proposte, suggerimenti o reclami da parte delle ospiti **sub peso 2**
- Utilizzo di protocolli per la gestione dei conflitti all'interno della struttura **sub peso 5**
- Utilizzo di protocolli per la gestione delle emergenze **sub peso 5**

2) Organizzazione interna PESO 24

Il punteggio sarà assegnato in base alla predisposizione di programmi per la gestione del personale addetto all'assistenza e dei volontari e per la definizione di regole interne di vita in comunità:

- Piano di lavoro esemplificativo delle modalità gestionali (es: turni di presenza operatori e dei volontari, attività e loro tempi..) **sub peso 8**
- Utilizzo di un regolamento interno **sub peso 8**
- Previsione di attività formativa per il personale di assistenza e per i volontari **sub peso 8**

3) Predisposizione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia degli ospiti PESO 18

La valutazione sarà effettuata sulla base della previsione di progetti di:

- modalità adottate per sostenere le ospiti nell'espletamento delle attività della vita quotidiana **sub peso 6**
- Modalità di ricerca di soluzioni di tipo abitativo **sub peso 6**
- Modalità di ricerca di soluzioni di tipo lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica degli ospiti **sub peso 6**

OFFERTA ECONOMICA - PREZZO

Peso 20

Peso assegnato

La commissione utilizzerà per l'attribuzione del peso relativo all'offerta economica la seguente formula:

$$\text{Peso assegnato} = \frac{\text{Percentuale offerta dall'impresa esima} \times \text{Peso massimo}}{\text{Migliore Percentuale di ribasso offerta}}$$

In caso di parità la Commissione considererà vincitore della gara il soggetto che ha presentato l'offerta economica più bassa (prezzo più basso) nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo “**Offerta Economica**” del presente disciplinare.

I coefficienti per l'attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni item.

In particolare il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti parametri:

- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)

- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal capitolato)

RIPARAMETRAZIONE: con riferimento agli elementi di carattere qualitativo, una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La Civica Amministrazione si riserva:

1. la facoltà, fatta salva la "*par condicio*" fra i Concorrenti e nell'interesse della Civica Amministrazione, di richiedere ai concorrenti, anche solo a mezzo fax o posta elettronica di integrare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
2. di verificare i requisiti dichiarati, anche mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
3. la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;
4. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
5. di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessaria l'esclusione dalla gara delle offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi, in violazione di quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà con specifica determinazione dirigenziale.

ART. 11- PROCEDURA DI GARA

Le operazioni di gara saranno espletate da una apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata, dopo la scadenza fissata nel bando per la presentazione delle offerte tecnico/economiche.

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta aperta al pubblico, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

La Commissione Giudicatrice esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si procederà all'esclusione inoltre qualora l'offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente la volontà dell'offerente.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

In esito alla verifica di cui sopra, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte tecniche, che verranno poi esaminate in sedute riservate della Commissione di gara, all'uopo nominata, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica; risulterà aggiudicataria l'Impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Le date delle sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax o mail o pubblicate sul sito istituzionale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di carattere speciale richiesti.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i., del DPR 184/2006 e del Codice degli appalti e delle concessioni.

Si fa presente che la Stazione appaltante:

- si riserva in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;

- non procederà all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere
- l'aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

ART. 13 – CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica, da registrarsi solo in caso d'uso, annotata nel portale dedicato del Comune di Genova.

Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell'appaltatore.

In caso di RTI, la costituzione dello stesso dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata.

ART. 14 – CAUZIONE

L'assegnatario dovrà versare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 a garanzia della perfetta esecuzione del servizio richiesto e documentata all'atto della stipula del contratto.

Tale cauzione verrà restituita al termine dell'erogazione del servizio svolto in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 15 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.

ART. 18 – CHIARIMENTI

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Anna Bruzzone.

Le richieste dovranno essere inoltrate unicamente a mezzo e-mail all'indirizzo: socialeappalti@comune.genova.it.

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER LA
GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE
MALTRATTATE PER IL PERIODO – CIG**

IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - Settore
Promozione Sociale e Integrazione Socio sanitaria, con sede in via Garibaldi
9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Anna Bruzzone
domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

..... con sede legale in in Via
Codice Fiscale/ Partita IVA rappresentata dal,
domiciliato per la carica presso la sede legale, nella qualità di
.....

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di cottimo
fiduciario per l'affidamento della gestione della casa rifugio per donne
maltrattate per il periodo

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è
stato affidato, con determinazione dirigenziale n. a
Codice Fiscale Partita IVA

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in
conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente
contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio meglio individuato all'art. del Capitolato

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente

Articolo 3 - Durata del contratto. L'affidamento del servizio avrà inizio ile terminerà il

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

L'ammontare del contratto è pari ad Euro esclusa IVA.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza

del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo al fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo a base di gara) di Euro

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. del, nel capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiega personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e offerte in sede di gara. L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è allegato al presente contratto.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. del Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il
....., codice fiscale

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall' art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste dall'art. del capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza n., stipulata con con validità fino al

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali L'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria n. stipulata con per l'importo di Euro

..... con validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all' Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare di quanto previsto all'art. del Capitolato.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER LA
GESTIONE DI UN APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA - PER
IL PERIODO - CIG**

IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - Settore
Promozione Sociale e Integrazione Socio sanitaria, con sede in Genova Via
di Francia, 3 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa
..... domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di
.....

E

..... con sede legale in in Via
Codice Fiscale/ Partita IVA rappresentata dal,
domiciliato per la carica presso la sede legale, nella qualità di
.....

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di cottimo
fiduciario per l'affidamento di un appartamento di civica proprietà per
donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di
accompagnamento all'autonomia, per il periodo
- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è
stato affidato, con determinazione dirigenziale n. a

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio meglio individuato all'art. del Capitolato

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente

Articolo 3 - Durata del contratto. La gestione del servizio avrà durata dal al

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

L'ammontare del contratto è pari ad Euro esclusa IVA.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo al fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. del, nel capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiega personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e offerte in sede di gara. L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è conservato agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'art.del Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il
....., codice fiscale

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto.

Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall'art..... del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste dall'art. del capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo

coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza RC agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A

garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali L'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria n..... stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme . Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare di quanto previsto all'art. del Capitolato.

Articolo 20 - Norme residuali. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La presente scrittura privata, redatta in formato elettronico, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente

[documento sottoscritto digitalmente]

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante

Allegato F

LOTTO 2

ARREDI Viale Aspromonte

Q.tà	bene	Q.tà	bene
1	Piano cottura 4 forn.gas	1	Asse da stiro
1	Forno elettr. Stat. Vent. con grill	1	Poltrona 2 posti
1	Lavello inox	2	Poltrona 1 posto
1	Lavastoviglie incasso	2	Armadio guardaroba
1	Mobile portagiochi	1	Mobile soggiorno
1	Pensile con specchio e punto luce	2	Tavolino soggiorno
1	Piantana illum.	4	Letto singolo con doghe e materasso
1	Lavatrice classe A	4	Comodino
1	TV 32 " lcd	1	Comò
1	Lettore DVD	1	Cucina componibile
1	Forno a microonde	4	Sedie da tavolo
1	Aspirapolvere		
1	Frigo doppio con cong.		